

**Legislatura 18<sup>a</sup> - 6<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 18 del 01/08/2018**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il decreto-legge in titolo, considerato

che l'articolo 9 reca disposizioni di proroga dei termini per il recupero delle somme ritenute indebite e in violazione delle norme europee sugli aiuti di Stato;

che la determinazione del nesso causale tra i danni subiti dai contribuenti e l'erogazione delle agevolazioni appare particolarmente ardua e difficile da parte dei soggetti interessati;

che l'articolo 11 interviene su alcuni aspetti attuativi dell'articolo 37-*bis* del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di gruppo di credito cooperativo; in particolare, si introducono dei correttivi all'impianto della riforma recata dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, il cui completamento, in assenza di un intervento normativo rischiava di penalizzare le aspettative maturate nel mondo della cooperazione creditizia per una maggiore attenzione alle diverse componenti di tale settore;

che l'articolo 11 rappresenta, al momento, un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare la piena operatività della riforma e quella di garantire a tutte le componenti del credito cooperativo maggiori spazi di autonomia gestionale e di autonomia finanziaria, di cui è testimonianza la costituzione di tre gruppi rispetto alla ipotesi iniziale di un unico gruppo bancario cooperativo di livello nazionale;

che l'impianto complessivo della riforma, pur nel condivisibile obiettivo di garantire, in maniera prospettica, la stabilità complessiva del sistema, risponde alla logica di costituire un soggetto di dimensioni patrimoniali adeguate a principi e criteri di vigilanza che sono stati introdotti per enti creditizi operanti con logiche e strategie non sovrapponibili alla realtà composita e peculiare del credito cooperativo;

che le modifiche introdotte non incidono sul quadro complessivo delle compatibilità e dei vincoli, anche di origine europea, in materia di stabilità degli enti creditizi, conciliandole con l'esigenza di tutelare la forma cooperativa e i vantaggi propri che derivano dal mutualismo e dal radicamento territoriale, evidenziando al contempo l'opportunità di una traduzione normativa del principio di proporzionalità e adeguatezza nella definizione degli stessi vincoli europei citati;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita il Governo a intervenire, giusta la proroga del termine, in sede europea affinché la definizione di agevolazioni, anche di natura tributaria, a seguito di eventi calamitosi gravi e diffusi, sia consentita in ragione di tali caratteristiche oggettive e non subisca successivamente affievolimenti o riduzioni, in virtù dell'applicazione di norme e principi che dovrebbero disapplicarsi per il carattere degli eventi calamitosi;

in tema di banche di credito cooperativo, appare opportuno proporre all'Assemblea l'esame di uno specifico atto di indirizzo al Governo affinché nella fase di "trilogo" appena avviata in sede di Unione europea, per la definitiva approvazione delle modifiche che interessano le direttive sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi, sulla risoluzione degli stessi e sul meccanismo unico di risoluzione (cosiddetto pacchetto bancario di revisione della CRD4, CRR, BRRD, SRM), possa essere messo in campo un tempestivo e sistematico intervento per un maggiore equilibrio, anche della disciplina in commento, al fine di tener conto delle specifiche esigenze del sistema bancario

nazionale, con particolare riferimento agli enti creditizi che operano con maggiore attenzione rispetto ai territori di riferimento e con una vocazione più spiccata all'attività di credito tradizionale.